



# DECRETO RILANCIO

**a cura di Bartolomeo La Porta (consulente del lavoro)**



## D.L. 19 maggio 2020, n. 34 - PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO

1. Proroga delle integrazioni salariali
2. Proroga preclusione licenziamenti per g.m.o.
3. Proroga e rinnovo contratti a termine
4. Congedi e altre misure per le famiglie
5. Bonus per lavoratori autonomi e altre misure di sostegno
6. Emersione di rapporti di lavoro
7. Altri interventi



# Proroga delle integrazioni salariali



### **Il D.L. n. 34, all'art. 68, modifica l'art. 19, D.L. n. 18/2020 e, in sintesi:**

- attribuisce ai datori di lavoro la facoltà di fruire di ulteriori 9 settimane di integrazione salariale per “emergenza Covid-19”;
- estende la possibilità di sospensione, con godimento integrazione salariale per Covid-19, ai lavoratori in forza alla data del 25 marzo 2020;
- reintroduce la procedura preventiva di consultazione sindacale, prevista dal D.L. n. 18/2020, ma abrogata dalla legge di conversione n. 27;
- rivede il termine per la presentazione delle domande di autorizzazione da inoltrare all'Inps;
- prevede termini differenti per l'inoltro delle istanze di autorizzazioni all'Inps, in caso di richiesta di pagamento diretto della prestazione assistenziale;
- consente la fruizione, ai destinatari dell'assegno ordinario di integrazione salariale (FIS), dell'Assegno per il nucleo familiare;
- detta disposizioni in merito alle integrazioni salariali nel settore agricolo (CISOA).



## Periodo di fruizione delle integrazioni salariali

L'art. 19, D.L. n. 18/2020, così come modificato dal decreto Rilancio, prevede che i datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19 possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza Covid19", per una **durata massima di 9 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane.**

Un eventuale ulteriore periodo di durata massima di 4 settimane potrà essere concesso per **periodi decorrenti dal 1° settembre al 31 ottobre 2020.** Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi e spettacolo, è possibile usufruire delle predette 4 settimane anche per **periodi precedenti al 1° settembre 2020.**

La possibilità di godimento delle ulteriori 4 settimane di integrazione salariale è finanziata attraverso specifici stanziamenti.



## Consultazione sindacale

Viene reintrodotta la consultazione sindacale prevista dall'art. 14, D.Lgs. n. 148/2015, seppur nella modalità semplificata prefigurata dall'art. 19, D.L. n. 18/2020, nella formulazione precedente la legge di conversione n. 27/2020.

In particolare, i datori di lavoro dovranno rendere alle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale l'informazione in merito alla sospensione dell'attività e al numero dei lavoratori coinvolti, nonché assicurare, a richiesta delle medesime, la consultazione e l'esame congiunto che dovranno essere svolti, anche in via telematica, entro i 3 giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.



## **Termine per la presentazione della domanda di autorizzazione**

**La domanda di autorizzazione deve essere inoltrata all'Inps entro la fine del mese successivo all'inizio della sospensione o della riduzione dell'attività produttiva.**

Qualora la domanda sia presentata dopo detto termine, l'eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione.

**Il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio e il 30 aprile 2020 è fissato al 31 maggio 2020.**



## PAGAMENTO DIRETTO

Il datore di lavoro che si avvale del pagamento diretto da parte dell'Inps, relativamente alle istanze presentate **dopo il 30° giorno dall'entrata in vigore del D.L. n. 34, quindi, a far data dal 19 giugno 2020, dovrà aver cura di trasmettere la domanda di autorizzazione entro il 15° giorno dall'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa**, unitamente ai dati essenziali per il calcolo e l'erogazione di un'anticipazione della prestazione ai lavoratori, con le modalità che saranno individuate dall'Inps.

L'Inps autorizzerà le domande e disporrà l'anticipazione di pagamento del trattamento entro **15 giorni dal ricevimento delle domande stesse. La misura dell'anticipazione sarà calcolata sul 40% delle ore autorizzate nell'intero periodo.**

Successivamente alla trasmissione completa dei dati da parte dei datori di lavoro, l'Inps provvederà al pagamento del trattamento residuo o al recupero, nei confronti dei datori di lavoro, degli eventuali importi indebitamente anticipati



## PAGAMENTO DIRETTO

il datore di lavoro è tenuto a trasmettere all'Istituto tutti i dati necessari per il **saldo dell'integrazione salariale**, secondo le modalità stabilite dall'Istituto medesimo, **entro 30 giorni dell'erogazione dell'anticipazione in parola**. Per le domande che richiedono il pagamento diretto della prestazione riferita a **periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio e il 30 aprile 2020, e già autorizzate**, i datori di lavoro, ove non abbiano già provveduto, dovranno comunicare all'Inps i dati necessari per il pagamento delle prestazioni **entro 20 giorni dall'entrata in vigore del decreto Rilancio, quindi entro il giorno 8 giugno 2020**.



## **ANF ai percettori di assegno ordinario**

IL D.L. n. 34/2020, art. 68, comma 1, modifica il D.L. n. 18/2020 inserendo l'esplicita previsione di fruizione dell'assegno per il nucleo familiare anche ai beneficiari dell'assegno ordinario di integrazione salariale (FIS), ma limitatamente alla causale emergenza Covid-19, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale.

## Integrazione salariale per il settore agricolo

Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19, è concesso in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda.

I periodi di trattamento sono concessi per un **periodo massimo di 90 giorni, dal 23 febbraio al 31 ottobre 2020** e comunque con termine del periodo entro il 31 dicembre 2020, e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste. La domanda di CISOA deve essere **presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell'attività lavorativa**. Il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il **23 febbraio e il 30 aprile 2020 è fissato al 31 maggio 2020**. Per i lavoratori dipendenti di aziende del settore agricolo, ai quali non si applica il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli, può essere presentata domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga.

## Trattamento di integrazione salariale in deroga

Vengono modificate le disposizioni in materia di cassa integrazione in deroga (CIGD) introdotte con l'art 22, D.L. n. 18/2020.

Sinteticamente:

- viene estesa la possibilità di sospensione, con godimento integrazione salariale per Covid-19, ai **lavoratori in forza alla data del 25 marzo 2020;**
- viene prevista la possibilità di accedere ad **un ulteriore periodo massimo di 9 settimane d'integrazione salariale.** Quindi, **durata massima dell'integrazione in deroga di 9 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo, per i soli datori di lavoro che siano già autorizzati all'intero periodo di sospensione precedentemente concesso fino alla durata massima di 9 settimane e possibilità di fruire di un eventuale ulteriore periodo di durata massima di 4 settimane per periodi decorrenti dal 1° settembre al 31 ottobre 2020.** Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi e spettacolo, è possibile usufruire delle predette 4 settimane anche per periodi precedenti al 1° settembre 2020.



## Trattamento di integrazione salariale in deroga - Regioni

Relativamente alle prime nove settimane di CIGD, il datore di lavoro è, in ogni caso, obbligato ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale, secondo le modalità stabilite dall'Istituto, entro il giorno 20 di ogni mensilità successiva a quella in cui è collocato il periodo di integrazione salariale



## **Trattamento di integrazione salariale in deroga – Regioni / aziende plurilocalizzate**

Per i datori di lavoro con unità produttive site in più regioni o province autonome il trattamento può essere riconosciuto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. E' data possibilità di anticipare le integrazioni ai lavoratori ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 148/2015



## Trattamento di integrazione salariale in deroga - INPS

Per periodi successivi alle prime 9 settimane riconosciuti dalle Regioni, gli ulteriori interventi sono concessi dall'Inps a domanda del datore di lavoro, la cui efficacia è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa previsti. **I datori di lavoro devono inviare telematicamente la domanda con la lista dei beneficiari all'Inps indicando le ore di sospensione per ciascun lavoratore per tutto il periodo autorizzato con le modalità e i termini precedentemente commentati per pagamento diretto cigo/fis**



## Trattamento di integrazione salariale in deroga - INPS

La domanda di concessione del trattamento di cassa integrazione in deroga deve essere trasmessa, decorsi 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto, alla sede Inps territorialmente competente. Decorsi i predetti 30 giorni, la medesima domanda è trasmessa entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. ?????????? (ma CIGD sempre a pagamento diretto, quindi 15 gg!!!!!!)

*Ciò potrebbe significare che anche per CIGD/INPS si potrebbe anticipare la prestazione?*

**ATTENDERE ISTRUZIONI INPS**



## **Trattamento di integrazione salariale in deroga – INPS / aziende plurilocalizzate**

Per i datori di lavoro con unità produttive site in più regioni o province autonome il trattamento può essere riconosciuto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.



## F.S.B.A.

Relativamente alle prestazioni di cui all'art. 27, D.Lgs. n. 148/2015, esplicitamente richiamate dal c. 6, D.L. n. 18/2020, lo stanziamento previsto è incrementato da € 80 milioni ad € 1.100 milioni. Anche per i settori coperti, quindi, dai fondi bilaterali alternativi, come il settore dell'artigianato, la prestazione emergenziale Covid-19 dovrà essere garantita per **almeno 18 settimane, con stanziamento specifico disposto dal decreto Rilancio, durante il periodo 23 febbraio – 31 ottobre 2020.**

Una lettura sistematica dell'art. 19 del D.L. n. 18/2020, così come risultante in seguito alle modifiche apportate dal D.L. n. 34/2020, porterebbe alla conclusione che **anche per gli interventi garantiti da F.S.B.A. il lavoratore matura, qualora dovuto, l'assegno per il nucleo familiare.** Tale tesi dovrà essere confermata dal Fondo, si auspica nel più breve tempo possibile.



<b>Tabella di sintesi</b>				
<b>Settore</b>	<b>Numero dipendenti</b>	<b>Ammortizzatore</b>	<b>Accordo sindacale</b>	<b>Domanda</b>
Industria	Qualsiasi	Cigo	Obbligo consultazione	Inps
Terziario	Oltre 5 e fino a 50	Assegno ordinario	Obbligo consultazione	Inps
Terziario	Oltre 50	Cigd	SI	Regione prime 9 settimane INPS ulteriori 9
Terziario	Fino a 5	Cigd	NO	Regione prime 9 settimane INPS ulteriori 9
Artigianato edile e lapideo	Qualsiasi	Cigo	Obbligo consultazione	Inps
Artigianato non edile e non lapideo	Qualsiasi	Assegno ordinario Fsba	SI	SINA WEB
Agricoltura (O.T.D.)	Fino a 5	Cigd	NO	Regione prime 9 settimane INPS ulteriori 9
Agricoltura (O.T.D.)	Oltre 5	Cigd	SI	Regione prime 9 settimane INPS ulteriori 9
Agricoltura (O.T.I. e impiegati)	Qualsiasi	Cisoa	Obbligo consultazione	Inps



# Proroga preclusione licenziamenti



## **SOSPENSIONE PROCEDURE LICENZIAMENTO COLLETTIVO E PRECLUSIONE DEI LICENZIAMENTI PER G.M.O**

La sospensione delle procedure di cui alla legge n. 223/1991 e la preclusione dei licenziamenti per g.m.o. (riorganizzazione, soppressione mansione, riduzione personale, chiusura di un reparto, ecc.) prevista dall'art. 46 del D.L. n. 18/2020 e che opera dal 17 marzo 2020 al 15 maggio 2020, non ha subito importanti modificazioni, ma il D.L. n. 34, all'articolo 80, è presente la proroga della misura eccezionale per ulteriori tre mesi. La legge di conversione ha provveduto ad effettuare solamente due modifiche all'articolo 46.



## **SOSPENSIONE PROCEDURE LICENZIAMENTO COLLETTIVO E** **PRECLUSIONE DEI LICENZIAMENTI PER G.M.O**

La prima ha provveduto a variare il titolo dell'art. 46 in «Disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo», titolazione più corretta rispetto all'originaria «Sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti»



## **SOSPENSIONE PROCEDURE LICENZIAMENTO COLLETTIVO E** **PRECLUSIONE DEI LICENZIAMENTI PER G.M.O**

La seconda ha escluso dal blocco dei licenziamenti, attraverso una specifica previsione, le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto



## LICENZIAMENTI – ART. 80

“60 giorni” sono sostituite dalle seguenti: **“cinque mesi” (17 AGOSTO)** ed è aggiunto infine il seguente periodo: “Sono altresì sospese le procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in corso di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604.”

**23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale**, di cui agli articoli da 19 a 22 del presente decreto, dalla data in cui abbia avuto efficacia il licenziamento. In tal caso, **il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.**



## AIUTI LICENZIAMENTO – ART. 60

1. Regioni, Province autonome e Camere di Commercio possono prevedere e deliberare aiuti per i **datori di lavoro interessati dalla preclusione dei licenziamenti**.
4. La sovvenzione per il pagamento dei salari viene concessa per un **periodo non superiore a dodici mesi a decorrere dalla domanda di aiuto** ovvero dalla data di inizio dell'imputabilità della sovvenzione se anteriore, **per i dipendenti che altrimenti sarebbero stati licenziati a seguito della sospensione o della riduzione delle attività aziendali** dovuta alla pandemia di COVID-19 e a condizione che il personale che ne beneficia continui a svolgere in modo continuativo l'attività lavorativa durante tutto il periodo per il quale è concesso l'aiuto. L'imputabilità della sovvenzione per il pagamento dei salari **può essere retrodatata al 1° febbraio 2020**.
5. La sovvenzione **mensile per il pagamento dei salari non supera l'80 % della retribuzione mensile lorda (compresi i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro)** del personale beneficiario.



# Proroghe e rinnovi contratti a termine



## **LAVORATORI ASSUNTI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO**

L'art. 19 -bis, inserito in sede di conversione del D.L. n. 18, introduce una norma di interpretazione autentica in materia di accesso agli ammortizzatori sociali e rinnovo dei contratti a termine.

In particolare, viene stabilito che ai datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali per emergenza Covid-19 è consentita la possibilità, in deroga alle previsioni di cui agli articoli 20, comma 1, lett. c), 21, comma 2, e 32, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 81/2015, di procedere, nel medesimo periodo, al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione.



## Conseguenze:

viene rimosso il divieto di rinnovare o prorogare, nella medesima unità produttiva, i contratti dei lavoratori a termine o in somministrazione durante la sospensione di lavoratori svolgenti le mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato o il rapporto di somministrazione (art. 20, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 81/2015 e art. 32, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 81/2015)



## Conseguenze:

non si applica il cosiddetto stop and go, cioè il periodo cuscinetto fra un contratto a termine ed un altro, che è di dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, salva diversa previsione della contrattazione collettiva o stagionalità (art. 22, comma 2, D.Lgs. n. 81/2015)



## Corollario:

nel caso di sospensione, o riduzione, dell'attività, i lavoratori a termine potranno fruire degli ammortizzatori sociali non solo fino alla scadenza originaria del contratto, ma anche in caso di rinnovo o proroga del medesimo



## CONTRATTI A TERMINE - ART. 93

In deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, per far fronte al riavviodelle attività in conseguenza all'emergenza epidemiologica da Covid-19, è **possibile rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere al 23 febbraio 2020 anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.**



# Congedi e altri sostegni alle famiglie



## **CONGEDI PER DIPENDENTI – ART. 75**

Fino al **31 luglio 2020**, e per un periodo continuativo o frazionato **comunque non superiore a trenta giorni**, i **genitori lavoratori dipendenti** del settore privato hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 10 e 11, **per i figli di età non superiore ai 12 anni**, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di **uno specifico congedo**, per il quale è riconosciuta **una indennità pari al 50 per cento della retribuzione**



## CONGEDI LEGGE 104 – ART. 76

Ulteriori complessive **dodici giornate** usufruibili nei mesi di **maggio e giugno 2020**.



## REDDITO DI EMERGENZA - ART. 87

Nuclei familiari in condizioni di **necessità economica in conseguenza dell'emergenza epidemiologica** da COVID-19, identificati secondo le caratteristiche di cui ai commi 2 e 3, è riconosciuto un sostegno al reddito straordinario denominato Reddito di emergenza (di seguito "**Rem**"). Le domande per il Rem sono presentate entro il **termine del mese di giugno 2020 e il beneficio è erogato in due quote**, ciascuna pari all'ammontare di cui al comma 5

Il **Rem non è compatibile** con la presenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero di una delle indennità disciplinate in attuazione dell'articolo 44 del medesimo decreto-legge ovvero di una delle indennità di cui agli articoli 20 e 21 del presente decreto legge.

**400 euro**, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza fino ad un massimo pari a **800 euro**



# Bonus per lavoratori autonomi e altre misure di sostegno



## IRAP – ART. 24

In considerazione della situazione di crisi connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, la disposizione in commento prevede che le imprese, con un **volume di ricavi non superiore a 250 milioni**, e i **lavoratori autonomi**, con un corrispondente volume di compensi, **non siano tenuti al versamento del saldo dell'IRAP dovuta per il 2019 né della prima rata, pari al 40 per cento, dell'acconto dell'IRAP dovuta per il 2020**. Rimane fermo l'obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019.



## **CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO– ART. 25**

A favore dei soggetti esercenti **attività d'impresa e di lavoro autonomo, esclusi i liberi professionisti con casse privatizzate**, e di reddito agrario, titolari di partita IVA a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue:

- a) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto**
- b) quindici per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;**
- c) dieci per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto**



## CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO– ART. 25

### Art. 78

MODIFICHE ALL'ARTICOLO 44 RECANTE ISTITUZIONE DEL FONDO PER IL REDDITO DI ULTIMA ISTANZA A FAVORE DEI LAVORATORI DANNEGGIATI DAL VIRUS COVID-19

1. Ai fini del riconoscimento anche per i mesi di **aprile e maggio 2020** dell'indennità per il sostegno del reddito dei **professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria** di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 all'articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "**300 milioni**" sono sostituite dalle seguenti: "**1.150 milioni**";



## **CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO– ART. 25**

- **Contributo minimo lavoratori autonomi 1.000 euro; imprese 2.000 euro. No cessati al 31/3/2020.**
- **No se percettori indennità art. 27 (prof. e co.co.co.). 38 (spettacolo) e 44 (reddito ultima istanza) D.L. 18**
- **Si anche senza requisiti se attività cominciata dal 1° gennaio 2019**
- **L'istanza deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa, come definita con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, anche per il tramite di un intermediario delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate o ai servizi per la fatturazione elettronica.**



## INDENNITA' - ART. 84

### **LIBERI PROFESSIONISTI E CO.CO.CO. ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA**

Ai soggetti **già beneficiari per il mese di marzo** dell'indennità di cui all'articolo 27 del decreto-legge 18 marzo del 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennità pari a **600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020.**

Ai **liberi professionisti titolari di partita iva attiva** alla data di entrata in vigore del presente decreto, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano **subito una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019**, è riconosciuta una indennità per il mese di maggio 2020 pari a **1000 euro.**  
**Autocertificazione INPS e verifica ADE**

Ai lavoratori titolari di **rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che abbiano cessato il rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore del decreto, quindi al 19 maggio 2020**, è riconosciuta un'indennità per il mese di maggio 2020 pari a **1000 euro**



## **INDENNITA' - ART. 84**

### **LAVORATORI AUTONOMI AGO**

Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'articolo 28 del decreto-legge 18 marzo del 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, **la medesima indennità pari a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020.**

**(vedere contributo a fondo perduto art. 25)**



## INDENNITA' - ART. 84

### INDENNITÀ LAVORATORI STAGIONALI DEL TURISMO E DEGLI STABILIMENTI TERMALI

(Cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione (17 marzo 2020))

Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'articolo 29 del decreto-legge 18 marzo del 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, **la medesima indennità pari a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020.** Anche per lavoratori in somministrazione.

**1000 euro per maggio** a condizione di **non rioccupazione e non percezione NASPI**



## INDENNITA' - ART. 84

### INDENNITÀ LAVORATORI SETTORE AGRICOLO

(Operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo)

Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'articolo 30 del decreto-legge 18 marzo del 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennità è erogata anche per il mese di **aprile 2020** con un importo pari a **500 euro**



## INDENNITA' - ART. 84

### INDENNITÀ LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI, STAGIONALI, INTERMITTENTI, VENDITORI A DOMICILIO

E' riconosciuta un'indennità per i mesi di **aprile e maggio, pari a 600 euro per ciascun mese**, ai lavoratori **dipendenti e autonomi** che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.

Ricordiamo che queste categorie di lavoratori rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 44 del D.L. n. 18 che disciplina il cosiddetto **reddito di ultima istanza**.

A tale proposito, in data **4 maggio 2020** è stato emanato il D.M. del ministero del lavoro di concerto con il MISE relativo alla corresponsione, per il mese **di marzo, dell'importo di euro 600, previsa domanda all'INPS**.

**I soggetti interessati, alla data di presentazione della domanda, non devono essere**

- a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente**
- b) titolari di pensione**



## **INDENNITA' - ART. 84**

### **STAGIONALI**

**lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo**



## INDENNITA' - ART. 84

### INTERMITTENTI

lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che **abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020**



## INDENNITA' - ART. 84

### AUTONOMI OCCASIONALI

Lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel **periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali** riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del c.c. e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020. Gli stessi, per tali contratti, devono ***essere già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 alla Gestione separata di con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile.***



## INDENNITA' - ART. 84

### INCARICATI ALLA VENDITA A DOMICILIO

incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, **con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata** di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data del 23 febbraio 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie



## INDENNITA' - ART. 84

### LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

**Con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro viene rogata una indennità di 600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020;** la medesima indennità viene erogata per le predette mensilità anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con **almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.** Non devono avere rapporti di lavoro subordinato o di pensione alla data del 19 maggio 2020.



## INDENNITA' - ART. 98

### LAVORATORI SPORTIVI

Per **aprile e maggio 2020**, è riconosciuta dalla **società Sport e Salute S.p.A.**, nel limite massimo di 200 milioni di euro per l'anno 2020, un'indennità pari a **600 euro** in favore dei lavoratori impiegati con **rapporti di collaborazione presso le società e associazioni sportive dilettantistiche**, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, già attivi alla data del 23 febbraio 2020.

**I lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti con retribuzione annua lorda non superiore a 50.000 euro possono accedere al trattamento di integrazione salariale in deroga limitatamente ad un periodo massimo di 9.**



## INDENNITA' - ART. 84

### PERCETTORI REDDITO DI CITTADINANZA

per i quali l'ammontare del beneficio in godimento risulti **inferiore** a quello dell'indennità di cui ai medesimi commi del presente articolo, in luogo del versamento dell'indennità si procede ad **integrare il beneficio del reddito di cittadinanza fino all'ammontare della stessa indennità dovuto in ciascuna mensilità.**



## INDENNITA' - ART. 84

### DECADENZA

Decorsi **quindici giorni** dalla data di entrata in vigore del decreto (3 giugno 2020) **si decade** dalla possibilità di richiedere l'indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge 18 marzo del 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativa al **mese di marzo 2020**



## **INDENNITA' LAVORATORI DOMESTICI - ART. 90**

Ai lavoratori domestici, **NON CONVIVENTI CON IL DATORE DI LAVORO**, che abbiano in essere, alla data del 23 febbraio 2020, **uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali** è riconosciuta, per i mesi di **aprile e maggio 2020**, **un'indennità mensile pari a 500 euro**, per ciascun mese.



## INCUMULABILITA' – ART. 78

Le indennità di cui agli articoli 27 (professionisti e co.co.co.), 28 (artigiani, commercianti, coltivatori diretti), 29 (stagionali), 30 (agricoli), 38 (spettacolo) e 44 (ultima istanza) del D.L. n. 18/2020 sono **cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità** di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222



# Emersione di rapporti di lavoro



## EMERSIONE DI RAPPORTI DI LAVORO - ART. 103

### CAMPO DI APPLICAZIONE

Settori di attività:

- a) **agricoltura**, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
- b) **assistenza alla persona** per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorchè non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza;
- c) **lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare**.



## **EMERSIONE DI RAPPORTI DI LAVORO - ART. 103**

### **ISTANZA DATORE DI LAVORO**

**I datori di lavoro possono presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri. A tal fine, i cittadini stranieri devono essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell'8 marzo 2020 ovvero devono aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68 (da dare all'autorità di frontiera o al questore per le provenienze da Area Schenghen, per soggiorno in Italia per un periodo non superiore a tre mesi per affari, turismo e studio); in entrambi i casi, i cittadini stranieri non devono aver lasciato il territorio nazionale dall'8 marzo 2020.**

**Pagamento onere euro 400 per ciascun lavoratore oltre a un contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale, da determinarsi con specifico decreto**



## **EMERSIONE DI RAPPORTI DI LAVORO - ART. 103**

### **ISTANZA LAVORATORE**

**Cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possono richiedere un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di mesi sei dalla presentazione dell'istanza. A tal fine, i predetti cittadini devono risultare presenti sul territorio nazionale alla data dell'8 marzo 2020, senza che se ne siano allontanati dalla medesima data, e devono aver svolto attività di lavoro, nei settori di cui al comma 3, antecedentemente al 31 ottobre 2019. Se nel termine della durata del permesso di soggiorno temporaneo, il cittadino esibisce un contratto di lavoro subordinato ovvero la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell'attività lavorativa nei settori di cui al comma 3, il permesso viene convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.**

**Pagamento onere euro 160 oltre a un contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale, da determinarsi con specifico decreto**



## EMERSIONE DI RAPPORTI DI LAVORO - ART. 103

### SOSPENSIONE PROCEDIMENTI PENALI E AMMINISTRATIVI

Dalla data di entrata in vigore del decreto fino alla conclusione dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2, sono **sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore**, rispettivamente:

- a) per l'impiego di lavoratori per i quali è stata presentata la dichiarazione di emersione**, anche se di carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale;
- b) per l'ingresso e il soggiorno illegale nel territorio nazionale**, con esclusione degli illeciti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.



## EMERSIONE DI RAPPORTI DI LAVORO - ART. 103

### ESTINZIONE REATI E ILLECITI AMMINISTRATIVI

La sottoscrizione del **contratto di soggiorno** congiuntamente alla **comunicazione obbligatoria di assunzione** e il rilascio del **permesso di soggiorno** comportano, per il datore di lavoro e per il lavoratore, **l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi.**

**Nei casi di istanza del lavoratore, l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 10 consegue esclusivamente al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.**



# Altri interventi



## **SORVEGLIANZA SANITARIA ECCEZIONALE - ART. 83**

Fino alla data di **cessazione dello stato di emergenza** per rischio sanitario sul territorio nazionale, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la **sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio**, in ragione **dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.**

Per i datori di lavoro che ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, **non è fatto obbligo di nominare il medico competente** per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal medesimo decreto, fermo restando la possibilità di nominarne uno per il periodo emergenziale, la sorveglianza sanitaria eccezionale di cui al comma 1 del presente articolo **può essere richiesta ai servizi territoriali dell'INAIL**



## **NASPI - ART. 92**

Le prestazioni di cui agli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, il cui periodo di fruizione termini nel periodo **compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020**, sono **prorogate per ulteriori due mesi**



## LAVORO AGRICOLO - ART. 94

I percettori di ammortizzatori sociali, limitatamente al periodo di sospensione a zero ore della prestazione lavorativa, di NASPI e DIS-COLL nonché di reddito di cittadinanza possono stipulare con datori di lavoro del **settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici previsti, nel limite di 2000 euro per l'anno 2020**



## LAVORO AGILE - ART. 96

Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID – 19 i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno **almeno un figlio minore di anni 14**, hanno **diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile** anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e **a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.**



## **RIPRESA VERSAMENTI SOSPESI**

Il DL n. 18/2020 ha previsto la sospensione di alcuni termini dei versamenti tributari e contributivi, scadenti alla fine del mese di marzo e dei relativi adempimenti in scadenza fino al 31.5.2020.

Relativamente ai versamenti, la ripresa è stata fissata al 31.5.2020 (1/6 essendo il 31/5 domenica).

In particolare, l'effettuazione dei versamenti sospesi è stata prevista, senza sanzioni ed interessi:

- in unica soluzione entro l'1.6.2020;
- in forma rateizzata, fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dall'1.6.2020.



## **DIFFERIMENTO VERSAMENTI SOSPESI**

l'art. 127, DL n. 34/2020 dispone la proroga dall'1.6 al 16.9.2020 della ripresa dei versamenti. Entro tale data va versato quanto dovuto:

- in unica soluzione;
- a titolo di prima rata qualora il contribuente scelga la rateizzazione, consentita fino ad un massimo di 4 rate mensili.

Entro il 16.9.2020 e con le medesime modalità (unica soluzione, massimo 4 rate) va altresì effettuato il versamento delle ritenute non operate ex DM 24.2.2020 nel periodo 21.2 - 31.3 da parte dei soggetti della “zona rossa” di prima istituzione (per la Regione Lombardia: Bertinico, Casalpusterlengo; Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e per la Regione Veneto: Vò).



## **DIFFERIMENTO VERSAMENTI SOSPESI**

Viene prevista anche l'estensione dal 31/5 al 30/6/2020 della sospensione dei versamenti di ritenute su redditi di lavoro dipendente / assimilati, contributi previdenziali ed assistenziali / premi INAIL e IVA scaduta nel mese di marzo a favore delle federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche.

Anche per tali soggetti i versamenti sospesi devono essere effettuati entro il 16.9.2020 (unica soluzione / prima rata) anziché entro il 30.6.2020.



## **DIFFERIMENTO VERSAMENTI SOSPESI**

È inoltre prorogata al 16.9.2020 la ripresa degli adempimenti relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali / premi INAIL sospesi nel periodo 2/3 – 30/4/2020 a favore dei soggetti esercenti le specifiche attività individuate dall'art. 61, DL n. 18/2020 (imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator, federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, piscine, soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar)



## **DIFFERIMENTO VERSAMENTI SOSPESI**

È inoltre prorogata al 16.9.2020 la ripresa degli adempimenti relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali / premi INAIL sospesi nel periodo 2/3 – 30/4/2020 a favore dei soggetti esercenti le specifiche attività individuate dall'art. 61, DL n. 18/2020 (imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator, federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, piscine, soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar)